

La centralità della tematica delle *res ecclesiae* nelle opere dei libellisti di XI secolo: fra elaborazione teorica e azione politica

di Maria Vezzoni

A partire dalla seconda metà dell'XI secolo la Chiesa romana avvia una vera e propria "rivoluzione"¹, ridisegnando i confini della propria presenza nel mondo e riqualificando la natura dei propri rapporti con il laicato. Il papato riformato rivendica una sempre maggiore autonomia dalle ingerenze del potere secolare – tanto in ambito politico-istituzionale quanto in ambito economico – e definisce i caratteri di una sacralità nuova, che implica una separazione netta fra ciò che partecipa della natura divina e ciò che appartiene invece al mondo corruttibile e finito.

Per attuare tale processo la Chiesa si serve di una serie di strumenti ideologici e teologici, rielaborati a partire da una lunga tradizione patristica e scritturale che viene adattata al mutato orizzonte culturale e alla nuova percezione che l'istituzione pontificia ha di sé e del proprio ruolo nel mondo. Uno di questi strumenti è rappresentato dal ricorso ad argomentazioni di natura economico-patrimoniale, riguardanti il problema della corretta gestione delle *res ecclesiae*, la definizione della loro natura e della loro destinazione, la legittimità o meno della loro assegnazione ai laici, la costruzione, sulla base di tali elementi, di uno "spazio sacro" entro cui il controllo della Chiesa si fa esclusivo. Tali argomentazioni assumono, all'interno della libellistica di XI secolo, la portata di un vero e proprio "discorso sul potere" dalle numerose ricadute pratiche, elaborato da uomini vicini alla curia romana allo scopo di rivendicare e difendere le prerogative e gli spazi di intervento della Chiesa nella realtà. La riforma

¹ L'espressione è di G.M. Cantarella, *Il papato e la riforma ecclesiastica del secolo XI*, in N. D'Acunto (a cura di), *Riforma o restaurazione? La cristianità nel passaggio dal primo al secondo millennio. Persistenze e novità*, Atti del 26° Convegno del Centro Studi Avellaniti (Fonte Avellana, 29-30 agosto 2004), Negarine di S. Pietro in Cariano 2006, p. 50.

ecclesiastica di XI secolo, in effetti, è un contesto nel quale è possibile cogliere con particolare evidenza il valore operativo delle elaborazioni ideologiche.

L'obiettivo del presente contributo sarà dunque quello di mostrare come la tematica economico-patrimoniale occupi una posizione centrale all'interno delle discussioni con cui i riformatori di XI secolo vanno definendo la natura dei rapporti fra la Chiesa e le sue istituzioni da un lato e il mondo laico dall'altro; non solo: come essa diventi il fondamento e la giustificazione ideologica alla base di puntuali azioni normative con cui i vertici dell'istituzione ecclesiastica intervengono a governare la realtà. In tal senso, è mia intenzione illustrare il caso della politica amministrativa di papa Alessandro II (1061-1073) a Lucca negli anni finali del suo pontificato. L'azione di tale pontefice nella città toscana offre un buon esempio di come le elaborazioni ideologiche, frutto del ripensamento della tradizione patristica e scritturale, trovino impiego e applicazione concreta nel *saeculum*.

1. Il tema della salvaguardia e della corretta gestione dei patrimoni ecclesiastici è un problema tradizionale, costantemente affrontato dalla Chiesa nel corso della sua storia². Tuttavia, è nei periodi di maggiore fragilità per l'istituzione ecclesiastica che tali discorsi assumono particolare rilevanza, divenendo la base di vere e proprie strategie polemiche, utili a sostenere le rivendicazioni delle chiese in ambito patrimoniale ed economico³. Nell'XI secolo, in effetti, i discorsi

² Una breve ma dettagliata esposizione degli elementi topici di questa lunga tradizione è offerta in C. Ciccopiedi, *Una fase del dibattito sulle res ecclesiae: Pier Damiani contro la distinzione fra officium e beneficium*, in «Rivista della Storia della Chiesa in Italia», LXXII, 1 (2018), pp. 3-24; 5-12.

³ Il Devisse, analizzando le opere di Incmaro di Reims, registrava un considerevole aumento delle citazioni della decretale dello Pseudo-Urbano *Res et facultas* – una delle *auctoritates* fondanti i discorsi sulla gestione dei beni materiali affidati alle chiese – nei periodi di crisi del regno carolingio (J. Devisse, *Pauperes et paupertas nella società carolingia. Il pensiero di Incmaro di Reims*, in O. Capitani [a cura di], *La concezione della povertà nel Medioevo. Antologia di scritti*, Bologna 1983, pp. 35-67). Un processo analogo viene segnalato da D'Acunto per l'XI e il XII secolo. Lo studioso, riprendendo e integrando l'analisi di J.H. Claxton, *On the name of Urban II*, in «Traditio. Studies in Ancient and Medieval History», 23 (1967), pp. 489-495 - per il quale la scelta, da parte di Oddone di Ostia, del nome Urbano avrebbe rappresentato la volontà del neoeletto pontefice di indicare i contenuti della decretale dello pseudo-Urbano quali linee guida del suo "programma di governo", centrato sul rilancio della vita comune del clero – ricostruisce la fortuna dello Pseudo-Urbano nelle collezioni canoniche e nella pubblicistica di XI secolo, segnalando il largo impiego di questo materiale da parte di riformatori quali, ad esempio, Umberto di Silvacandida e Pier Damiani, per il quale "la riforma della Chiesa [...] doveva partire dalla correzione dei costumi degli ecclesiastici e da una ricollocazione del tema delle *res ecclesiae* in un orizzonte ecclesiologico che permettesse di destrutturare la concezione privatistica dei benefici ecclesiastici allora affermatasi e sulla base della quale veniva giustificato il commercio delle ordinazioni a tutti i livelli della gerarchia ecclesiastica". (N. D'Acunto, *L'importanza di chiamarsi Urbano*, in Id., *L'età dell'obbedienza. Papato, Impero e poteri locali nel secolo XI*, pp. 177-206; testo citato, p. 185). Per un

relativi al diritto della Chiesa di gestire in modo svincolato dalle ingerenze laicali le risorse economiche ad essa affidate diventano l'arma propagandistica privilegiata con cui i pubblicisti – in particolare quelli di parte “gregoriana” – costruiscono le proprie argomentazioni a difesa delle prerogative della Chiesa nel mondo e della centralità del papato romano in essa.

Occorre iniziare con una breve premessa, forse scontata ma utile a definire la natura del problema. Discutere della gestione dei patrimoni ecclesiastici, per questi autori, non significa solo stabilire le regole per garantire il buon funzionamento delle chiese dal punto di vista economico e amministrativo. Al contrario, tali questioni appaiono intimamente connesse a complesse riflessioni di natura ecclesiologica e teologica. Ci troviamo di fronte ad uno snodo cruciale, altamente problematico, che riguarda l'essenza stessa dell'istituzione ecclesiastica: il suo proclamarsi creazione divina, espressione della volontà e del disegno di Dio, e al tempo stesso il suo essere una realtà umana, inserita nel *saeculum*, indissolubilmente intrecciata alle strutture politiche e istituzionali secolari⁴.

Il doppio livello su cui si muove la discussione, l'inseparabilità dell'aspetto economico da quello religioso sono ben evidenti, ad esempio, nella riflessione di Pier Damiani, costantemente impegnato a rendere conto della duplicità di atteggiamenti che il clero deve tenere nei confronti dei beni terreni⁵. Dalla buona reputazione degli ecclesiastici dipende infatti la credibilità dell'intera istituzione ecclesiastica.

quadro storico più generale si veda G. Chittolini, *Un certo modo di possedere. Beni ecclesiastici fra chierici e laici (secoli X- XVIII, Italia centro settentrionale). Alcune note*, in «Rivista Storica Italiana», 123 (2015), pp. 883-924.

⁴ A tal proposito v. G. Tabacco, *Il volto ecclesiastico del potere in età carolingia*, in *La Chiesa e il potere politico*, Torino 1986, pp. 7-41 (ora anche in Id., *Sperimentazioni del potere nell'Alto Medioevo*, Torino 1993, pp. 165-208); Id., *Autorità pontificia e Impero*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della società cristiana nei secoli XI-XII: papato, cardinalato ed episcopato*. Atti della V Settimana internazionale di studio, Milano 1974, pp. 123-150 (ora anche in Id., *Sperimentazioni del potere nell'Alto Medioevo*, Torino 1993, pp. 209-242). Per quanto riguarda la dimensione economica del problema fondamentale risulta O. Capitani, *L'etica economica medievale*, Bologna 1974. Molto utile anche lo studio di G. Todeschini, I vocabolari dell'analisi economica fra Alto e Basso Medioevo dai lessici della disciplina monastica ai lessici antiusurari, in «Rivista Storica Italiana», n. 110/3, pp. 781-833.

⁵ Per la vastissima bibliografia relativa all'Avellanita si rimanda a U. Facchini, *Pier Damiani, un padre del secondo millennio: bibliografia 1007-2007*. La rilevanza della tematica economica nella riflessione di Pier Damiani è stata sottolineata di recente da Caterina Ciccopiedi, *Una fase del dibattito sulle res ecclesiae*, cit. Si veda anche L. Canetti, *Ornamenta e res ecclesiae in Pier Damiani*, in M. Tagliaferri (a cura di), *Pier Damiani, l'eremita, il teologo, il riformatore (1007-2007)*, Bologna 2009, pp. 169-196. Si veda anche N. D'Acunto, *Brieftradition und Argumentationsformen in den Briefen Petrus Damiani*, in F. Hartmann (a cura di), *Brief und Kommunikation im Wandel: Medien, Autoren und Kontexte in den Debatten des Investiturstreits*, Köln 2016, pp. 261-270.

Nella lettera n. 97⁶, lunga e dettagliata epistola indirizzata nel 1063 ai cardinali vescovi, Pier Damiani insiste a lungo sulla gravità del peccato dell'*avaritia*⁷ e servendosi di una lunga e variegata rassegna di *exempla* tratti dai Padri e dalle Scritture⁸ raccomanda ai suoi interlocutori di astenersi dal lusso, di fuggire le ricchezze e di rifiutare i doni per evitare di farsi corrompere⁹. Al tempo stesso, però, è compito dei vescovi assicurarsi il pieno controllo delle sostanze destinate alle chiese e impegnarsi nel loro costante accrescimento. Ad essere condannato, infatti, è l'accumulo inconcludente delle ricchezze, la loro tesaurizzazione sterile. Viceversa, i beni terreni devono poter dare frutto: nello specifico, devono essere impiegati nell'assistenza dei bisognosi, in base a quanto stabilito dalle norme canoniche¹⁰. Solo così facendo il vescovo svolgerà la propria

⁶ Per tutte le lettere di Pier Damiani citate si è seguita l'edizione di K. Reindel, *Die Briefe des Petrus Damiani*, in M.G.H., *Die Briefe der deutschen Kaiserzeit*, 4 voll., München 1983-1993.

⁷ "Inter omnes itaque vitiorum circumfremmentium acies, inter densissimas iaculorum ingruentium more grandinum tempestates, adversus avariciam vobis est attentius vigilandum, eiusque sagittis semper opponendus est clipeus. [...] Nulla sane putredo vulneris in Dei naribus intolerabilius foetet, quam stercus avariciae. Et cupidus quisque dum sordentis pecuniae questus accumulatur, vertens exedram in latrinam quasi molem stercoris coacervat" (K. Reindel, M.G.H., *Briefe*, vol. III, n. 97, p. 65-67).

⁸ Per quanto riguarda l'analisi delle fonti canonistiche in Pier Damiani si veda lo studio di J.J. Ryan, *Saint Peter Damiani and his Canonical Sources. A Preliminary Study in the Antecedents of the Gregorian Reform*, Toronto 1956.

⁹ "Evellatur a corde nostro radicitus avaricia, concurrentibus scilicet omnium scripturarum testimoniis evidentissime condemnata [...]. Non accipiendis muneribus delectemur [...]. Non vendamus synodum, nec synodale decretum redigamus ad pretii quantitatem [...]. In manus pauperum nostra pecunia transeat. Quae per avariciam turserat, per misericordiam exhausta iam crumena follescat" (ivi, p. 83).

¹⁰ "Illud praeterea, frater karissime, sollicite praecave, diligenter attende, ne cum decimas vel quelibet oblata fidelium per aecclesias dividis, de consacerdotum meorum praesumas aliquid ratione minuere unde videlicet id, quod mihi competit, quasi fideliter consulens, possis augere. Absit enim, ut, quod alieni iuris est, in mea lucra proficiat et quod ex offerentium merito sacrum est, in sacerdotum manibus sacrilegium fiat. Ego enim, sicut apostolus ait, habeo omnia et abundo, nec volo fratres meos in his rebus, quae nobis in communes usus a Deo concesse sunt, per potentiam vel astutiam supplantare, quos debeo in Christi simplicitate et humilitate praecedere, et in quorum oculis debeo mihi stigma paupertatis Christi evidenter imprimere, absit, ut eorum pauperiem in mea patiar lucra transire, quatinus cum eodem apostolo libera fronte coram eis valeam humiliter gloriari. [...] Volo praeterea, ut in eisdem diocesanis ecclesiis, in quibus oblata sunt per celebriora solempnia panes, et si qua sunt alia, que ad cibum videntur pertinere vel potum, pauperibus erogentur, ne dum aliis pauperibus offerenda congerimus, detractionis materiam populo relinquentes infercire sacculis per avaritiam iudicemur. Et certe dignum est, ut pauperes Christi refrigerium sentiant de stipe potissimum illius aecclesie, quam frequentant. Cave etiam, ne more quorundam, non dicam pastorum sed fabrorum, cuiquam sacerdotum sub pecuniae tytulom cuiuslibet reatus opponas, eumque ab amministrazione suspendens postmodum per terreni lucri commodum in sui gradus iura restituas" (K. Reindel, M.G.H., *Briefe*, vol. II, n.73, pp. 367-368).

missione correttamente e potrà ottenere la vita eterna, premio destinato a chi ha ben amministrato, come si evince dalla chiusa della lettera n. 73, a dimostrazione della perfetta sovrapposibilità dei due piani e dell'assoluta gravità del problema: "Omnipotens Deus per hunc te, karissime frater, sancte conversationis tramitem dirigat, et expleto tui villicatus officio his, qui bene ministraverunt, in regni caelestis amenitate coniungat"¹¹. In definitiva, un bravo vescovo è tale solo se ai doveri pastorali affianca un'oculata gestione delle *res* della chiesa a lui soggetta.

Dunque, se da un lato è giusto, anzi doveroso, che le chiese possiedano i beni materiali necessari allo svolgimento delle loro funzioni assistenziali, dall'altro è indispensabile che gli ecclesiastici rifiutino le ricchezze individuali e il lusso, perché accumulando beni per loro stessi trasformano le *res ecclesiae* in strumenti di dannazione. Per il medesimo motivo deve essere vietato, oltre all'accumulo, anche qualsiasi tipo di commercio e di compravendita di beni ecclesiastici¹². L'utilizzo improprio delle sostanze delle chiese produce infatti conseguenze funeste non solo per l'anima del singolo amministratore, ma anche per la vita dell'intera comunità affidata alle sue cure. Chi aliena le *res* delle chiese risulta colpevole nientemeno che di omicidio, come l'Avellanita afferma esplicitamente nella lettera n. 74 – inviata nel 1060 ad un certo vescovo V. non meglio identificato –, perché mette a rischio la sopravvivenza di poveri, vedove e orfani, destinatari tipici della beneficenza delle istituzioni ecclesiastiche¹³.

Quello delle *res ecclesiae* come *res pauperum* è uno dei temi tradizionali più sfruttati dalla pubblicistica di XI secolo, compresa quella di parte imperiale¹⁴. Le

¹¹ Ivi, p. 369.

¹² "Dum ergo tam parva possessio propheta (Geremia 32, 6-11) tam solemniter emitur, ut etiam divinae vocis oraculo praedicatur, quaelibet aecclesiastici iuris hereditas quanto ad vendendum debet esse terrori, ex qua videlicet Christus in suis debet indigentibus sustentari? Sed quid venditionem loquimur, cum non modo ea, quae per enfiteoseos sunt locata contractum, vel quae ypothecario iure proveniunt, sive etiam quae libellario nomine pensantur, sed illa quoque, quae sub nudo beneficii vocabulo saeculares accipiunt, revocari de caetero atque restitui aecclesiis nullo modo possunt? Ita quippe manus diripientium diabolicae tenaciae glutinis inviscantur, ut quolibet modo semel acceperint, aecclesiis reddere sua bona nullatenus acquiescant, et non modo ipsi dum vivunt, proprietario quasi iure possideant, sed et in posteros sui germinis eminus possidenda transmittant. Petunt tibi saeculares aecclesiastica praedia, importunos se ingerunt, supplicantes insistunt, et non sub adstipulationibus monumenti, sed tantum forte nomine beneficii, quod utique tantundem est, ac si adamantino stilo tabulis aereis scriberentur" (K. Reindel, M.G.H., *Briefe*, vol. II, n. 74, pp. 372-373).

¹³ "Perpende igitur, venerabilis frater, quantorum homicidiorum in die iudicii reus erit, qui modo tot viduis, tot orfanis diversisque pauperibus, unde vivere debeant, subtrahit. [...] Si damnatur ille, qui vel unum peremit hominem ferro, qua sententia dignus erit, qui bona ecclesiae profligando quamplures interficit famis et inopiae gladio?" (ivi, p. 371).

¹⁴ Per l'evoluzione del concetto di povertà nel Medioevo si vedano i saggi raccolti in O. Capitani (a cura di), *La concezione della povertà nel Medioevo. Antologia di scritti*, Bologna 1983; M. Mollat, *I poveri nel Medioevo*, Bari 1987; ancora, la De Matteis, nel suo studio sul rapporto fra *paupertas* e *res*

due fazioni in lotta costruiscono la loro dialettica oppositiva proprio a partire da tali argomentazioni, accusando i rispettivi avversari di un uso improprio delle risorse destinate alla sopravvivenza dei *pauperes*.

Un esempio in tal senso ci è fornito ancora una volta da Pier Damiani nelle battute iniziali di un'infuocata invettiva diretta contro il vescovo di Parma Cadalo, eletto papa dalla corte imperiale con il nome di Onorio II, in contrapposizione ad Alessandro II, il pontefice scelto come successore di Niccolò II dal gruppo riformatore romano¹⁵. Mi pare significativo che la prima accusa scagliata dall'Avellanita contro Cadalo si riferisca proprio alla sua cattiva amministrazione della diocesi parmense. Lo pseudo-episcopo non ha esitato a mandare in rovina la propria chiesa, pur di ottenere il controllo della Sede Apostolica: mediante contratti indegni ha alienato le sostanze e i fondi del proprio vescovato, servendosi del denaro così ricavato per comprare l'appoggio dei mercenari e il sostegno del popolo¹⁶. Segue una lunga serie di *exempla* storici e biblici aventi lo scopo di mettere in guardia Cadalo circa la precarietà di un potere ottenuto per mezzo di donativi.

Una decina di anni più tardi, nel 1080, con la condanna di Gregorio VII nel concilio di Bressanone e l'elezione di Wiberto di Ravenna, un nuovo scisma divide la Chiesa di Roma¹⁷: anche in questa occasione l'utilizzo di tematiche economiche costituisce il fondamento delle strategie polemiche dei due opposti schieramenti. Negli anni in cui lo scontro fra Enrico IV e il pontefice romano si fa più intenso Anselmo II di Lucca, sostenitore della politica militare di Gregorio

ecclesiae nelle collezioni canoniche dell'età della riforma, sottolinea la dimensione strumentale di tali tematiche economiche, sempre subordinate ai motivi conduttori delle raccolte di canoni da lei analizzate: cfr. M.C. De Matteis, *Tematica della povertà e problema delle "res ecclesiae": notazioni ed esemplificazioni campione su alcune collezioni canoniche del periodo della riforma ecclesiastica del secolo XI*, in «Buletino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 90 (1982-1983), pp. 177-226.

¹⁵ Per un'analisi approfondita di questo testo il rimando obbligato è a O. Capitani, *Problematica della Disceptatio Synodalis*, in Id., *Tradizione e interpretazione: dialettiche ecclesiologiche del sec. XI*, pp. 49-83. Per il contesto politico e storico in cui il testo in questione si colloca: G.M. Cantarella, *Pier Damiani e lo scisma di Cadalo*, in *Pier Damiani, l'eremita, il teologo, il riformatore* (1007-2007), cit., pp. 233-257.

¹⁶ "Verum tu tamquam Vesevus gehenna flammam eructans non quiescis, pecuniae favillas, ut ita loquar, per populum spargis, et per estum cupidinis miserorum hominum corda corrumpis. Tuam profligas ecclesiam, ut optineas alienam. Illinc aurum argentumque stateris appenditur, hinc stipulationes, rata et signa procedunt, sub apothecario iure monumenta fiunt, sicque prolabantis aecclesiae praedia distrahuntur". (K. Reindel, M.G.H., *Briefe*, vol. II, n. 89, p.533).

¹⁷ Sullo scisma wibertino la bibliografia è sterminata: mi limito a citare gli atti del più recente convegno dedicato a tale complessa figura a cura di U. Longo, L. Yawn, *Framing Clement III, (Anti)Pope, 1080-1100*, in «Reti Medievali Rivista», 13, 1 (2012).

VII, compone il *Liber contra Wibertum*¹⁸. Il breve opuscolo si presenta come un intreccio di citazioni patristiche volte a dimostrare l'illiceità dell'elezione pontificia di Clemente III. Il ricorso ad argomentazioni di natura economico-patrimoniale, anche in questo caso, risulta funzionale alle intenzioni dell'autore, il quale, nella prima parte della sua opera ricorre ad un passo di Sant'Ambrogio al fine di illustrare i limiti oltrepassati da Clemente III e da Enrico IV, colpevoli di essersi appropriati senza averne diritto di "ea quae divina sunt", le quali, tuttavia, non sono soggette all'autorità imperiale¹⁹. Dunque, Clemente III, usurpando sostanze e prerogative che non gli appartengono, si è reso responsabile dell'asservimento della Chiesa di Roma al dominio della maestà secolare²⁰. Il riferimento a vedove e orfani compare nel punto più delicato della trattazione, laddove Anselmo introduce l'idea del diritto per la Chiesa di difendersi "armis etiam carnalibus"²¹, idea di difficile accettazione anche

¹⁸ *Anselmi Lucensis episcopi Liber contra Wibertum*, ed. E. Bernheim, in M.G.H., *Libelli de lite*, vol. I. Hannoverae 1891, pp. 517-528.

¹⁹ "Sicut dicit beatus Ambrosius: *Convenior a comitibus et tribunis, ut per me basilicae fieret matura traditio, dicentibus imperatorem iure suo iussisse, ut quae in potestate eius essent, omnia tradi debere; respondi: si a me peteret quod meum est, id est fundum meum, argentum meum, ius huiusmodi meum, me non refragaturum, quanquam omnia quae mea sunt sint pauperum; verum ea quae divina sunt imperatoriae potestati non esse subiecta. Et paulo post: Nec mihi fas est tradere, nec tibi, imperator, accipere expedit. Domus privati nullo potest iure temerari, domum Dei estimas auferendam? Allegatur imperatorii licere omnia, ipsius esse universa; respondeo: noli gravare te imperator, ut putes te in ea quae divina sunt imperiale aliquod ius habere; noli te extollere, sed si vis diutius, esto Deo subditus; scriptum est enim: 'Quae caesaris caesari, quae Dei Deo'. Ad imperatorem palatia pertinent, ad sacerdotem ecclesiae". (E. Bernheim, M.G.H., *Libelli de lite*, vol. I, p. 521)*

²⁰ "Vos enim ecclesiae catholicae, quam invasistis per totum regnum, – quod quia intus cecidit, foris diu stare non poterit, membra distrahitis, – et in servitum redacta quasi vile mancipium in vestrum dominium redigitis et divini iuris libertatem vestro obsequio mancipatis, dicentes omnia imperatoris iuri esse subiecta, episcopatus, abbatias, omnes omnino Dei ecclesias, cum Dominus dicat: *Ecclesiam meam, columbam meam, oves meas*" (ivi, p. 526).

²¹ "Utinam non esset conluctatio catholicis adversus carnem et sanguinem, ut quieti viverent et tantae perfectionis essent, ut omnes palmam martyrii desiderarent et non essent, quos vindicare minister Dei, vindex in iram ei qui male ageret, haberet, qui non sine causa gladium portat! Nos vero in nullius sanguine miscuimus nec protegente Deo miscebimus nec de perditione morientium exultamus. Vindicare propriam iniuriam omnes prohibemus, ut illum spectent iudicem, qui pollicetur dicens: Mihi vindictam, ego retribuam. Defendere pupillum et viduam armis etiam carnalibus, tueri sanctam ecclesiam, non eos, qui in causa sunt, sed nisi pro communi republica, sub quorum regimine sunt universales ecclesiae, cupimus. Pecuniam eorum et terras non concupiscimus, sed ut thesaurizent impiorum divitiae iustis et spolia impiorum tollant iusti, ea tamen intentione, ut eos lucrari possint et conversis non solum quae illorum sunt, sed omnia etiam sua in caritate distribuunt, summopere satagimus et desideramus. Non itaque adversum nos clamat sanguis Saxonum, sed contra vos cum universo mundo, qui sceleris vestri tabe inhorruit" (ivi, pp. 525-526). A tal proposito si veda E. Pásztor, *Lotta per le investiture e "ius belli": la posizione di Anselmo da Lucca*, in P. Golinelli (a cura di), *Sant'Anselmo, Mantova e la lotta per le*

all'interno del fronte gregoriano, come mostra l'esito del *conventus* romano del maggio 1082²².

Sul fronte opposto, le medesime accuse vengono scagliate da Guido di Ferrara – esponente dell'ambiente ravennate vicino a Clemente III – contro Gregorio VII. Il *De scismate Hildebrandi* è la risposta che il partito guibertista oppone agli attacchi polemici scagliati da Anselmo di Lucca: lo scopo del libello, redatto nei mesi successivi alla morte in esilio di Gregorio VII, sembra essere quello di convincere il maggior numero possibile di gregoriani, ormai rimasti senza una guida, a deporre le armi e a riconoscere Clemente III quale pontefice legittimo²³. L'opera si compone di due parti: la prima, *Pro illo*, si propone di confutare le accuse più frequentemente rivolte contro Ildebrando; la seconda, *Contra Illum*, costruita in forma di dialogo, ha invece l'obiettivo di dimostrare l'illegittimità dell'elezione di Gregorio VII e l'inadeguatezza della sua condotta. Ildebrando, descritto come un uomo particolarmente incline alla guerra e ai conflitti, si è servito delle sostanze delle chiese – che appartengono ai poveri – per sostenere le spese militari del papato e per sovvenzionare la guerra dell'antire Rodolfo contro il sovrano legittimo Enrico IV. Egli è dunque da considerarsi a tutti gli effetti un sacrilego, in quanto ha utilizzato beni sacri per scopi totalmente difforni da quelli indicati dalle norme canoniche.

R: "Par", inquit Hieronimus, "sacrilegio est rem pauperum dare non pauperibus. At vero quicquid episcopus habet, pauperum est." Item beatus Ambrosius: "Non ausim dicere quicquam meum nec ecclesia profiteri quicquam suum, quia et quod meum est pauperum est et quod habet ecclesia, non ad usum suum, sed ad usus omnium habere debet." Item Augustinus: "Sicut non licet mitti in carbonem precium sanguinis, ita non licet exire".

P: De sacrilegio nichil iam dubito, quin sacrilegium dici possit, si quis aecclesiae pecuniam, cum sit pauperum, non pauperibus effudit, ac per hoc iure sacrilegum illum dixerim, si pecuniam aecclesiae missam ab oratoribus Teutonicis ducibus direxit²⁴.

Nell'opera del guibertista, la tematica economica relativa all'uso improprio delle *res ecclesiae* risulta essere un tassello fondamentale nella strategia di delegittimazione di Gregorio VII, a riprova della forza che tali argomentazioni potevano assumere in un contesto di lotta aperta: Ildebrando, secondo Guido, sedeva sul trono di Pietro illegittimamente non solo (e non tanto) perché la sua

investiture. Atti del convegno internazionale di studio (Mantova 23-25 maggio 1986), Bologna 1987, pp. 375-397.

²² Z. Zafarana, *Sul conventus del clero romano nel maggio 1082*, in Z. Zafarana, *Da Gregorio VII a Bernardino da Siena. Saggi di storia medioevale. Con scritti in ricordo di Zelina Zafarana*, Firenze 1987, pp. 3-7.

²³ *Wido episcopus Ferrariensis de scismate Hildebrandi*, ed. R. Wilmans, in M.G.H., *Libelli de lite*, vol. I, cit., pp. 529-567.

²⁴ Ivi, pp. 555-556.

elezione non aveva rispettato le norme canoniche, ma soprattutto perché con la sua condotta egli aveva dimostrando di essere una guida indegna per la Chiesa.

Per riassumere. Parlare di *res ecclesiae* per i pubblicisti di XI secolo significa innanzitutto difendere l'operatività della Chiesa nel mondo: privata del pieno controllo delle *res* essa non è in grado di far fronte alle richieste di aiuto provenienti dai *pauperes*, quell'ineliminabile fascia della società che nell'ottica del disegno divino risulta essere addirittura necessaria, in quanto consente agli ecclesiastici e ai nobili di esercitare la virtù della misericordia e la pratica dell'elemosina. Al tempo stesso parlare di *res ecclesiae* significa definire i confini e stabilire gli ambiti di intervento, ossia distinguere ed escludere la componente laica dalle questioni che pertengono alla Chiesa e ai suoi ministri. L'intangibilità data dalla sacralità si pone a fondamento dell'operazione con cui la Chiesa di Roma avoca a sé il controllo di porzioni sempre più estese di realtà²⁵.

2. A questo contesto ideologico papa Alessandro II aderisce nell'emanare disposizioni per il governo della propria diocesi di provenienza, Lucca, di cui egli continua ad essere *episcopus* anche in seguito all'elezione pontificia del 1061²⁶. Negli ultimi mesi del suo pontificato, essendo ormai in procinto di affidare la guida della chiesa lucchese alle cure pastorali del nipote Anselmo, Alessandro II emana una serie di bolle aventi lo scopo di regolamentare, mediante severe disposizioni, la gestione economico-patrimoniale dell'episcopio e la vita religiosa del capitolo cattedrale. Il ricorso agli stilemi della retorica pubblicistica è più che mai evidente nella bolla *Cum divina*²⁷, con cui Alessandro II si scaglia contro il "detestabile male" della simonia: da molto tempo, infatti, nella diocesi di Lucca

²⁵ Il discorso relativo alle *res ecclesiae* come *res sacrae* (relativo quindi alla sacralità insita nelle *res ecclesiae*, in quanto beni donati a Dio e dunque investiti dello Spirito Santo) non è stato qui approfondito, ma rappresenta una componente fondamentale delle discussioni con cui i riformatori di XI secolo rinnovano la percezione del ruolo e delle prerogative della Chiesa nella *societas christiana*. Tali riflessioni assumono una rilevanza particolare in quanto si collegano direttamente alle discussioni sulle ordinazioni simoniache, la cui condanna rappresenta uno dei pilastri polemici della riforma. Si veda N. D'Acunto, *La profanazione dei simboli*, in *Religiosità e civiltà. Le comunicazioni simboliche (secoli IX-XIII)*. Atti delle Settimane internazionali della Mendola (Domodossola, 20-23 settembre 2007), Milano 2009, pp. 407-424; H. Vollrath, *L'accusa di simonia tra le fazioni contrapposte nella lotta per le investiture*, in C. Violante, J. Fried (a cura di), *Il secolo XI. Una svolta?* Atti della XXXII settimana di studio (10-14 settembre 1990), Bologna 1993, pp. 131-156; M. Nobili, *Il "Liber de anulo et baculo" del vescovo Rangerio, Matilde e la lotta per le investiture negli anni 1110-1111*, in C. Violante (a cura di), *Sant'Anselmo vescovo di Lucca (1073-1086) nel quadro delle trasformazioni sociali e della riforma ecclesiastica*. Atti del convegno internazionale di studio (Lucca, 25-28 settembre 1986), Roma 1992, pp. 157-206.

²⁶ Su Alessandro II si veda T. Schmidt, *Alexander II. und die römische Reformgruppe seiner Zeit*, Stuttgart 1977; C. Violante, *Alessandro II, papa*, in *Dizionario Biografico Treccani*, 2, Roma 1960.

²⁷ J.-P. Migne, *Patrologia Latina*, vol. 146, n. 105, coll. 1388-1391.

non vengono concessi benefici ecclesiastici se non a chi è disposto a comprarli “profano pecuniae munere”. In tal modo “fiebat ecclesia et res eius ita venalis, veluti quaedam terrena et vilis merx a negotiatoribus ad vendendum exposita”²⁸, dove da notare è la perfetta corrispondenza fra l’*ecclesia* e le *res*, che partecipano della medesima natura sacra. Conseguentemente il loro mercimonio si configura come un atto sacrilego e a dimostrazione di questo Alessandro II porta una lunga serie di *auctoritates* tradizionalmente associate ai discorsi sulle *res ecclesiae*. Si va dai canoni del concilio di Calcedonia, che condannano chi fa mercato dell’imposizione delle mani, all’autorità dei sacri canoni per i quali “omnia quae Deo vel eius Ecclesiae offeruntur sacra fieri ipsa oblatione”. Le *res* donate alle chiese sono passibili di profanazione, esattamente come lo è l’imposizione delle mani, gesto con cui viene conferito lo Spirito Santo. Non ci si deve dunque stupire se la medesima punizione colpisce sia chi osa fare mercato degli ordini sacri, sia chi cerca di fare compravendita delle “cose sante delle Chiese”²⁹. La serie prosegue con il topico rimando alla lettera di papa Gelasio contenente la canonica quadripartizione delle *res ecclesiae*. Seguono l’episodio veterotestamentario di re Geroboamo – indicato come modello negativo perché consentiva a chiunque pagasse di accedere alla carica sacerdotale – e il brano evangelico di Gesù che caccia i mercanti dal tempio (Matteo 21, 12). Viene inoltre fatta menzione della punizione divina che in Atti 5 colpisce Anania e Saffira, mentre con Gregorio Magno si svela l’ipocrisia insita nell’azione dei simoniaci, i quali desiderano ottenere i benefici ecclesiastici come forma di risarcimento delle somme versate per ottenere l’ordinazione.

Questa rassegna di autorità topiche non è fine a se stessa, serve piuttosto a giustificare l’intervento amministrativo di Alessandro II inserendolo in un quadro normativo più ampio. Al tempo stesso, ha lo scopo di rendere universalmente valide le sanzioni qui comminate a Lucca. La precisione con cui il pontefice descrive i comportamenti dannosi dei simoniaci ci riporta infatti a pratiche ampiamente attestate nel lucchese: oltre ad impossessarsi delle decime

²⁸ Ivi, coll. 1388.

²⁹ “Quod malum quam detestabile, quantum Deo sanctisque sit contrarium, et sacri canones docent et fere omnibus manifestum existit. Chalcedonense nempe concilium, unum ex principalibus, simili poena condemnat eos qui sacram manus impositionem (per quam Spiritus sanctus confertur) mercari dignoscuntur. Utrosque enim auctoritate inexpugnabili, illos a beneficio, istos sacro ordine jubet repelli. Sacrorum vero canonum auctoritate docemur omnia quae Deo vel ejus Ecclesiae offeruntur sacra fieri ipsa oblatione; nullaque autem sacra fieri possunt nisi Spiritu sancto, a quo omnis sanctificatio procedit. Nam, sicut omnis quaelibet res cum imperatori defertur imperialis efficitur, sic, cum ex voto Deo vel sanctis offertur, divina, ac per hoc sanctificata cognoscitur. Non igitur mirum si par poena constringit eos qui aut sacrum ordinem aut sacram rem Ecclesiae vendere seu emere audent; cum neutrum, nisi sancti Spiritus dono valeat sanctificari” (*ibidem*).

destinate ai poveri, essi danno in concessione a laici le terre donate dai fedeli “pro suis peccatis”. Per aggirare la proibizione canonica che vieta la vendita di tali beni i simoniaci non li vendono *ex toto*, ma si accontentano di ricevere in cambio un “vilissimum redditum”³⁰. Sulla carta la norma canonica viene così rispettata, ma nella realtà essi ricevono un pagamento, che nei contratti risulta celato nelle clausole di pena. È la perfetta fotografia dei contratti di livello stipulati nel lucchese fra X e XI secolo. Dalle carte del periodo emerge, in effetti, un quadro oggettivamente critico delle condizioni in cui versava il patrimonio ecclesiastico locale: la grande maggioranza delle terre e dei diritti, persino dei diritti di decima, risultano allivellati a concessionari appartenenti all’aristocrazia della regione e si pongono quindi al di fuori delle disponibilità del vescovo³¹.

È il pontefice stesso, sul finire del 1072 (o nei primi mesi del 1073), a fornirci indicazioni più dettagliate circa l’ampiezza dei possedimenti vescovili a Lucca nella bolla *Quamvis circa omnes*, con la quale egli tenta di arginare il flusso delle alienazioni e denuncia l’operato dei suoi predecessori³². Essi, infatti, per favorire i propri parenti, per avidità di denaro e per debolezza politica avevano privato l’episcopio delle risorse necessarie al mantenimento del vescovo e della sua *familia*³³.

A questo punto Alessandro II introduce una notazione particolarmente interessante ai fini del presente contributo, perché ci mostra come le tematiche pubblicitiche venissero impiegate concretamente nella prassi amministrativa quotidiana, fino a diventare le motivazioni alla base dell’agire politico. Egli esplicita la conseguenza più grave dell’indebolimento economico-patrimoniale del vescovato, ossia l’insorgere di comportamenti simoniaci: “propter rerum penuriam” era accaduto infatti che gli ordini sacri e i benefici ecclesiastici venissero concessi dai suoi predecessori in cambio di denaro a “profani e indegni”:

³⁰ “Terras quoque, quas fideles pro suis peccatis ecclesiae contulerunt, quia eas ex toto vendere non possunt, ob vilissimum redditum pecunia accepta quibusque concedunt” (ivi, col. 1390).

³¹ A tal proposito si veda C.M. Angeli, *L’episcopato lucchese di Anselmo I da Baggio: l’amministrazione delle finanze e del patrimonio della chiesa*, in «Actum Luce. Rivista di Studi Lucchesi», vol. 15 (1986), pp. 95-117; A. Spicciani, *L’episcopato lucchese di Anselmo II da Baggio*, in C. Violante (a cura di), *Sant’Anselmo vescovo di Lucca (1073-1086) nel quadro delle trasformazioni sociali e della riforma ecclesiastica*. Atti del convegno internazionale di studio (Lucca, 25-28 settembre 1986), Roma 1992, pp. 65-112; P. Tomei, «Censum et iustitia». *Le carte di livello come specchio delle trasformazioni della società lucchese (secoli IX-XI)*, in «Reti Medievali», 18, 2 (2017), pp. 251-274.

³² J.-P. Migne, *Patrologia Latina*, vol. 146, n. 107, coll. 1393-1395.

³³ “Ante nostra etenim tempora praedecessores nostri qui eidem ecclesiae praeesse visi sunt, seu propter carnalium propinquorum affectus, seu pecuniae amore illecti, vel etiam quorundam potentium nimia importunitate devicti, castella, terras, possessiones ipsius Ecclesiae ita indiscrete superflua effusione largiti sunt, ut nec sibi nec familiae suae vel reliquis sibi ministrantibus, prout congruebat, in propriis necessitatibus succurrere potuissent” (ivi, col. 1393).

Fiebat itaque propter rerum penuriam ut ordines sacros et ecclesiastica officia, quae pure et absque ulla venalitate, solo vitae aeternae intuitu concedi oportet, pro pecuniae acceptione et diversorum munerum exactione profanis quibusdam et indignis tribuerunt, et, quod omnes catholicos detestari et abominari oportet, de morte animae vitam corporis sustentarent³⁴.

La bolla prosegue ribadendo questo concetto, sottolineando cioè come la povertà della chiesa sia la prima causa della simonia. Segue un elenco dei beni ancora a disposizione del vescovo e la gravità della situazione economica dell'episcopato lucchese viene così confermata: vengono infatti nominate solo cinque pievi, sette castelli e alcuni diritti di decima. Ciò che mi preme qui sottolineare è però lo stringente nesso di causa-effetto che il pontefice instaura fra una cattiva amministrazione delle sostanze ecclesiastiche e la piaga della simonia. Il "peccato tanto grave" è provocato "ex occasione paupertatis"³⁵. In altre parole, il disordine morale e religioso si accompagna necessariamente al dissesto economico, l'uno è conseguenza diretta dell'altro. Ovviamente possono essere fatte alcune distinzioni: ma se in determinate condizioni la povertà della chiesa determina nei suoi rettori la necessità di ricorrere a delle alienazioni di beni – come del resto mostra di fare lo stesso Anselmo I/Alessandro II nel corso del suo episcopato³⁶ – quanto avvenuto nel lucchese nei decenni precedenti al suo ingresso deve essere condannato a tutti gli effetti come un comportamento simoniaco, come dimostrato anche dalle motivazioni a seguito delle quali tali beni erano stati alienati, ossia la volontà di favorire i propri parenti, l'amore per il denaro e le pressioni dei potenti locali. Solo contrastando la dispersione illecita e indiscriminata delle *res ecclesiae* è dunque possibile prevenire la diffusione dell'eresia simoniaca: l'impegno per la riforma della Chiesa e per il rinnovamento della vita religiosa si traduce necessariamente in una cura pastorale attenta al mantenimento e alla salvaguardia dei patrimoni ecclesiastici tanto quanto alla salvezza delle anime.

Alessandro II con questa bolla non si limita a vietare le alienazioni delle *res ecclesiae* superstiti, né tantomeno intende precludere al successore ogni spazio di manovra. Il suo obiettivo è piuttosto quello di fornire il vescovato di strumenti giuridici e di solide garanzie normative a difesa della propria azione. Lo dimostrano le eccezioni al divieto menzionate nella bolla³⁷ – che fanno da

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ Ivi, col. 1394.

³⁶ Si veda C.M. Angeli, *L'episcopato lucchese di Anselmo I da Baggio: l'amministrazione delle finanze e del patrimonio della Chiesa*, cit., p. 100; Id., *Messa a coltura e allivellamento di terre vescovili lucchesi nella "Cerbaiola" al tempo di Anselmo I*, in «Rendiconti. Istituto lombardo di Scienze e Lettere», 123 (1989), pp. 45-57.

³⁷ Di seguito, in corsivo, le eccezioni di cui si fa menzione nel testo: "Proinde, divina inspiratione commoniti, ne de caetero tam grave peccatum ex occasione paupertatis emergat, praesenti

contrattare alle clausole cautelative che proprio negli stessi anni si fissano in formule notarili all'interno delle carte private³⁸-, segno della volontà del pontefice di tutelare le future iniziative patrimoniali del vescovato. Dal resto ciò è provato anche dalla gestione economica della diocesi attuata dal nostro negli anni in cui è vescovo di Lucca.

La sua azione è attestata sia in città, con la ristrutturazione della chiesa di Sant' Alessandro Maggiore e del Duomo³⁹, sia nel contado, dove compie un'operazione di bonifica, lottizzazione e messa a coltura di ampie regioni di incolto che vengono in tal modo trasformate in fonti di profitto⁴⁰. Più in generale egli tenta di razionalizzare le concessioni e di consolidare le posizioni del vescovato, anche in chiave militare, prediligendo il controllo dei beni situati sui principali assi viari⁴¹.

In effetti, l'analisi dei documenti lucchesi riconducibili all'episcopato di Anselmo/Alessandro II mostra una ripresa dei rinnovi delle carte di livello, la cui emissione era stata interrotta dal predecessore Giovanni da Besate. La tipologia e le motivazioni alla base di tali concessioni, tuttavia, ci permettono di distinguere nettamente le operazioni del *papa et episcopus* da quelle dei suoi

decreto constituimus et apostolica auctoritate firmamus ut nullus deinceps pontificum quibus ipsa sancta Ecclesia commissa fuerit, castella, mansos, terras, possessiones, quas non modo ad manus nostras habemus, vel quas ipsa Ecclesia in antea, Deo largiente, pure et absque contradictione acquisitura est, *praeter illa quae in beneficium nunc usque dari consueverunt*, aliquo ingenio alienare, vel auferre, seu alicui dare moliat, *nisi necessitate cogente in pignus ea sine malo ingenio ad tempus tradiderit*; ea ratione ut ante statutum tempus eas persolvat et recipiat. Ita sane omnem alienationem et quamcunque dationem penitus interdiximus, ut nemo in posterum praesumat praedictas res ecclesiae vel per beneficium dare, aut per libellum concedere, aut quovis modo alicui personae tribuere, *nisi tantum agricolis et laborantibus et ipsi episcopo vel ejus misso aut ministeriali rationem reddentibus*; sed omni tempore intactae et illaesae subsistant ad utilitatem episcopi et suae necessitatem familiae sustentandam" (ivi, coll. 1394).

³⁸ Si vedano, a titolo di esempio, le donazioni canossiane nel mantovano, studiate da B. Andreolli, *La gestione delle "res ecclesiae" nel territorio mantovano al tempo della lotta per le investiture*, in P. Golinelli (a cura di), *Sant'Anselmo, Mantova e la lotta per le investiture*, cit., pp. 195-205.

³⁹ R. Silva, *La ricostruzione della cattedrale di Lucca (1060-1070): un esempio precoce di architettura della Riforma Gregoriana*, in C. Violante (a cura di), *Sant'Anselmo vescovo di Lucca (1073-1086)*, cit., pp. 297-309; Id., *Architettura del secolo XI nel tempo della riforma pregregoriana in Toscana*, in Id. *Imitatio Romae: percorsi artistici tra papato e impero*, Lucca 2012, pp. 145-172; Id., *La chiesa di Sant' Alessandro Maggiore in Lucca*, Lucca 1987.

⁴⁰ C.M. Angeli, *Messa a coltura e allivellamento di terre vescovili lucchesi nella "Cerbaiola" al tempo di Anselmo I*, in «Rendiconti. Istituto lombardo di Scienze e Lettere», 123 (1989), pp. 45-57. Si veda anche G. Arrighi, *La bonifica di Alessandro II papa e vescovo di Lucca (XI sec.) in Vallebuia (Lucca)*, in «Rivista di storia dell'agricoltura», I (aprile 1975), pp. 95-109.

⁴¹ A. Spicciani, *Concessioni livellarie, impegni militari non vassallatici e castelli. Un feudalesimo informale (secoli X-XI)*, in Id., *Protofeudalesimo: concessioni livellarie, impegni militari non vassallatici e castelli (secoli X-XI)*, Pisa 2001, pp. 159-192; Id., *L'episcopato lucchese di Anselmo II da Baggio*, cit., pp. 65-112.

predecessori, che vengono, non a caso, contestate nella *Quamvis circa omnes*. Il nostro agisce prevalentemente mediante *Grosslibellen*, concessioni livellarie cumulative che gli consentono di accorpare vari contratti prima tenuti distinti. Lo scopo è quello di razionalizzare il quadro frammentario delle concessioni, rivendicare il pieno diritto di proprietà del vescovato su quelle terre e al tempo stesso ottenere liquidità, attraverso la fissazione di censi in denaro o costi di avvio molto elevati⁴². Questo laddove i predecessori si erano accontentati di un «vilissimum redditum» in cambio delle proprie alienazioni. All'immediata soddisfazione economica si aggiungevano vantaggi di natura politica: in tal modo il vescovato instaurava legami di fedeltà con i potenti della regione. Non per caso i concessionari dei *Grosslibellen* anselmiani appartenevano a famiglie del seguito canossiano che si dimostrarono fedeli alleati del partito pontificio durante gli scontri militari dello scisma di Cadalo⁴³.

In conclusione. Le riflessioni dei riformatori sulla retta destinazione delle *res ecclesiae* costituirono il fondamento di strategie polemiche utili nella “war of words”⁴⁴ che fu la lotta per le investiture; al contempo esse furono alla base di concrete azioni politiche, sostenute da un non trascurabile grado di progettualità. Tale “linguaggio di riforma” dai contenuti economico-morali risulta dunque il marcatore ideale per seguire le tracce di un pensiero che si fa azione.

⁴² C.M. Angeli, *L'episcopato lucchese di Anselmo I da Baggio*, cit., pp. 101 e seg.

⁴³ A. Spicciani, *L'episcopato lucchese di Anselmo II da Baggio*, op. cit., pp. 106 e seg. R. Savigni, *La diocesi lucchese e i Canossa tra XI e XII secolo*, in P. Golinelli (a cura di), *I poteri dei Canossa. Da Reggio Emilia all'Europa*. Atti del convegno internazionale di studi (Reggio Emilia – Carpineti, 29-31 ottobre 1992), Bologna 1994, pp. 163-187.

⁴⁴ La definizione è di R.S. Robinson, *Authority and Resistance in the Investiture Contest: The Polemical Literature of the Late Eleventh Century*, Manchester 1978.